RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 12

Cessazione dal servizio (articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469)

Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti per il personale permanente di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8. Il personale volontario e' esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacita' o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.

Versione in vigore dal 20 aprile 2006, non più in vigore dal 8 luglio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Capo	II
Sezione	II — Personale volontario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-139-2006/art-12-cessazione-dal-servizio-articoli-72-e-73-legge-13-maggio-1961-n-469/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it